

TUTELA ABUSO MINORI D.LG S. N°39/2014

- Visto il D.Lgs. N°39 del 04.03.14 [in vigore dal 06-04-14] relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile ;
- Visto che **il Datore di Lavoro, che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell'assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale** della persona da impiegare « al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (reati riguardanti la pornografia, la prostituzione, l'adescamento e la violenza ai danni dei minori, n.d.r.), ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori [NOTA 1] ;
- Viste le sanzioni previste per il Datore di Lavoro inadempiente, variabili da € 10.000,00 a € 15.000,00;
- Vista l'assenza di specifiche Indicazioni Applicative per il Comparto Scuola [NOTA 2];

si evidenzia l'obbligo di fare sottoscrivere un'autocertificazione a tutti coloro che dovranno stipulare un contratto di lavoro con il Dirigente Scolastico: supplenti temporanei, associazioni, ecc. [NOTA 3].

Il prototipo di "autocertificazione" è a disposizione sul nostro sito:

www.studialesicuri.it > [modulistica e registri](#) > [modulistica](#) > [tutela abuso minori](#) .

TALE OBBLIGO NON SI APPLICA AI CONTRATTI GIÀ IN ESSERE, PRECEDENTI AL 07-04-14 [NOTA 4].

[NOTA 1] ... *L'obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro. Di ciò si ha sicura conferma dalla lettura del comma 2 dell'articolo 25-bis di nuovo conio, nella parte in cui riserva la sanzione amministrativa pecuniaria, per il caso di mancato adempimento dell'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale, al "datore di lavoro", espressione questa che non lascia margini di dubbio nell'individuazione dell'ambito di operatività delle nuove disposizioni. Esse – si ribadisce – valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di "datore di lavoro". Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l'affermazione per la quale l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro ...*

(Fonte: Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Nota di chiarimento n°1)

[NOTA 2] *Oggetto: Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori (D.Lgs. n. 39/14). Questa Amministrazione fa presente che dal prossimo 6 aprile entrerà in vigore l'art. 25-bis del d.P.R. n. 313 del 2002 ... Al riguardo, si rappresenta che saranno tempestivamente fornite ulteriori idonee indicazioni al fine di agevolare e semplificare le modalità di attuazione della predetta normativa e di garantire le sue finalità di tutela dei minori.*

(Fonte: MIUR - Dipartimento per l'Istruzione - Comunicazione del Capo Dipartimento Dott. L. Chiappetta)

[NOTA 3] *... onde evitare che nella fase di prima applicazione della nuova normativa, possano verificarsi inconvenienti organizzativi, si ritiene che, **fatta la richiesta di certificato al Casellario**, il datore di lavoro possa procedere all'impiego del lavoratore anche soltanto, ove siano organo della pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio, mediante l'acquisizione di una **dichiarazione del lavoratore sostitutiva di certificazione**, circa l'assenza a suo carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli ...*

(Fonte: Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Nota di chiarimento n°2)

[NOTA 4] *Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Modena, in ordine al nuovo adempimento documentale - previsto dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 4 Marzo 2014, n. 39*

La Procura della Repubblica chiarisce che l'obbligo:

- *sorge solo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro, allorché una delle parti assume la qualità di "datore di lavoro";*
- *sorge solo se il datore di lavoro - può essere tale anche ente o un'associazione che svolge attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica - si appresta a stipulare un nuovo contratto di lavoro;*
- *non sorge se si tratta di collaborazioni non strutturate all'interno di un definito rapporto di lavoro;*
- ***non sorge per i rapporti di lavoro già in essere;***
- *non grava su enti e associazioni di volontariato quando si avvalgono dell'opera di volontari. In tal caso, infatti, l'attività non può essere ascritta a rapporto di lavoro.*

Inoltre, viene specificato che:

- *il datore di lavoro pubblico può procedere all'impiego del lavoratore anche solo mediante acquisizione di dichiarazione del lavoratore, sostitutiva di certificazione circa l'assenza di condanne a suo carico per i reati previsti dal nuovo art. 25-bis;*

Infine, l'ordine di servizio termina con le modalità operative:

- ***il certificato penale deve essere chiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro. E' ammessa la presenza di un delegato, munito con la fotocopia documento di identità del delegante;***
- ***la richiesta deve essere formulata utilizzando esclusivamente il modello previsto al quale va allegata fotocopia del documento di identità dello stesso datore di lavoro;***
- ***il datore di lavoro deve acquisire il consenso dell'interessato, con compilazione del modello predisposto e allegare fotocopia del proprio documento di identità;***

- il certificato penale viene rilasciato in bollo previa corresponsione dei diritti di cancelleria (7,08 euro in caso di certificato ordinario e 3,54 euro in caso di certificato richiesto con urgenza); i certificati saranno rilasciati, mediamente, dopo 7 giorni dalla richiesta (3 giorni in caso di urgenza).

- il ritiro del certificato avviene al datore di lavoro o ad un suo delegato. E' possibile l'invio tramite mezzo postale solo nel caso in cui alla richiesta sia stata allegata busta affrancata, indirizzata e con la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

(Fonte: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena - Ordine di Servizio)

Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo

